

3 aprile 2025 | Berna/Lucerna

Raccomandazione

per rafforzare la collaborazione tra gli uffici cantonali della formazione professionale e gli uffici cantonali AI per accompagnare adolescenti e giovani adulti nella Transizione I

1 Contesto

Con l'attuazione della 7^a revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI» gli uffici AI cantonali dispongono dal 1° gennaio 2022 di nuove basi legali per accompagnare adolescenti e giovani adulti. I nuovi strumenti di integrazione professionale sono finalizzati a sostenere precocemente le/i giovani a rischio di invalidità nel loro percorso verso il mercato del lavoro e ad accompagnarli in modo molto più assiduo nelle Transizioni I e II.

Due fasi dell'ulteriore sviluppo riguardano la collaborazione interistituzionale tra uffici della formazione professionale¹ e uffici AI a livello cantonale:

- cofinanziamento delle prestazioni del Case management Formazione professionale (CMFP) da parte degli uffici AI
- cofinanziamento di prestazioni aggiuntive nelle formazioni transitorie cantonali da parte degli uffici AI

Per realizzare queste nuove formazioni nei Cantoni, gli uffici AI e quelli della formazione professionale devono predisporre le relative convenzioni di collaborazione. Con il presente documento la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e la Conferenza degli uffici AI (CUAI) intendono fornire ai loro membri un aiuto per redigere tali convenzioni.

2 Basi legali

La revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), la relativa ordinanza (OAI) e la «Circolare sui provvedimenti d'integrazione professionali dell'assicurazione invalidità» (CPIPr) sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

¹ In alcuni Cantoni, p. es. Zurigo, le formazioni transitorie cantonali o i CMFP non fanno capo agli uffici della formazione professionale, pertanto di seguito si intende sempre l'autorità cantonale superiore competente.

	Case Management Formazione professionale²	Formazioni transitorie cantonali
Legge (LAI)	Art. 68 ^{bis} cpv. 1 ^{bis} e 1 ^{quater} LAI	Art. 68 ^{bis} cpv. 1 ^{ter} e 1 ^{quater} LAI
Ordinanza (OAI)	Art. 96 ^{bis} e 96 ^{ter} OAI	Art. 96 ^{bis} e 96 ^{quater} OAI
Circolare (CPIPr)	Cap. 5 (Rilevamento tempestivo) Cap. 30.1 e 30.3 (Convenzioni)	Cap. 11 (Formazioni transitorie) Cap. 30.1 e 30.2 (Convenzioni)

3 Procedura

Le due Conferenze hanno svolto consultazioni improntate ad uno spirito collaborativo e a un approccio orientato alle soluzioni in un gruppo di lavoro misto, con l'obiettivo di stilare due modelli di convenzione per i Cantoni, uno per il CMFP e uno per le formazioni transitorie cantonali. Il presente documento è il frutto di tale lavoro comune.

Con l'approfondimento della comprensione reciproca è diventato sempre più evidente che un modello di convenzione per la parte CMFP non è utile, poiché i contesti cantonali sono troppo diversi tra loro. (per ulteriori dettagli si rimanda al punto 5, in particolare il punto 5.6). Le due Conferenze hanno invece deciso di elaborare le presenti raccomandazioni per evitare che le discussioni condotte a livello nazionale debbano essere ripetute (con la stessa portata) anche a livello cantonale. Per il settore delle formazioni transitorie cantonali è stato possibile redigere un modello di convenzione. Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 6 e, in particolare, all'allegato.

² Nelle basi legali si utilizza il termine neutro «Servizio di coordinamento cantonale» poiché non tutti i Cantoni dispongono di un Case Management Formazione professionale. Questa formulazione consente agli uffici AI, se necessario, di stipulare una convenzione in materia con altri attori cantonali.

4 Terminologia dell'AI e della formazione professionale

Le consultazioni nel gruppo di lavoro misto hanno dimostrato che i due settori «AI» e «formazione professionale» utilizzano in parte termini molto diversi oppure, cosa ancora più problematica, gli stessi termini per contenuti diversi (p. es. «formazione transitoria»). Ciò può dare adito a fraintendimenti. Tuttavia, poiché la base legale è costituita dalla LAI, è necessario seguire sistematicamente la terminologia dell'AI, altrimenti il nesso con la base legale non è più preciso e possono insorgere difficoltà nel finanziamento. Di seguito viene quindi fornito un glossario inteso a facilitare la comprensione reciproca.

Terminologia AI	Terminologia formazione professionale	Osservazioni
Formazione transitoria o formazione transitoria cantonale	Soluzioni transitorie e offerte di avviamento alla professione nella Transizione I	Nel settore AI l'espressione «formazione transitoria cantonale» viene utilizzata come pars pro toto per diverse offerte di avviamento alla professione nella Transizione I. L'espressione «formazione transitoria» non è chiaramente definita neppure nel settore della formazione professionale, benché vi sia utilizzata. Soluzioni transitorie e offerte di avviamento alla professione nella Transizione I vengono considerate cantonali anche se fornite da terzi nel quadro di un mandato di prestazioni. Nei Cantoni in cui le formazioni transitorie sono finanziate anche dai Comuni, l'ufficio AI decide come sostenere i partner.
Passaggio I	Transizione I / Passaggio I	Passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale. In alcuni Cantoni di lingua tedesca si utilizza prevalentemente il termine <i>Nahtstelle I</i> , in altri <i>Übergang I</i> .
Passaggio II	Transizione II	Passaggio dalla formazione professionale al mondo del lavoro
Rilevamento tempestivo	Riesame a partire dal momento in cui è competente il CMFP (limite d'età)	L'AI fissa a 13 anni il limite inferiore d'età per il rilevamento tempestivo. I CMFP nella maggior parte dei Cantoni non sono ancora competenti al riguardo. Nelle convenzioni tra l'ufficio AI e il CMFP si deve quindi tenere conto del limite inferiore d'età previsto nel Cantone per il CMFP. In caso di rilevamento tempestivo di allieve e allievi più giovani, l'AI collabora con la scuola dell'obbligo (si veda anche punto 5.6 Sfide).

5 Case Management Formazione professionale(CMFP)

5.1 Mandato del CMFP (nel quadro della convenzione tra AI e CMFP)

Il CMFP sostiene l'ufficio AI nel rilevamento tempestivo mirato e nell'accompagnamento di adolescenti e giovani adulti a rischio di invalidità nella Transizione I.

5.2 Prestazioni del CMFP

Le prestazioni concrete devono essere formulate a livello cantonale tra l'ufficio AI e l'ufficio della formazione professionale. Di seguito alcuni esempi di possibili prestazioni finalizzate al rilevamento tempestivo:

- ampliamento delle conoscenze in merito all'AI e regolari colloqui con la persona di contatto dell'ufficio AI
- accompagnamento della/del giovane fino alla comunicazione/richiesta di prestazioni all'AI
- accertamento della situazione della/del giovane per quanto riguarda la comunicazione/richiesta di prestazioni all'AI
- informazione e consulenza per la/il giovane e per i genitori in merito all'AI
- partecipazione al primo colloquio presso l'ufficio AI
- ulteriori consulenze e accompagnamento per la/il giovane in collaborazione con l'ufficio AI dopo il primo colloquio presso l'ufficio AI
- consulenze per scuole dell'obbligo e scuole professionali, per il personale docente o per altre persone coinvolte, p. es. pediatre/i, in merito alle prestazioni dell'AI o su come gestire giovani con problematiche complesse
- ecc.

5.3 Risorse dell'ufficio della formazione professionale

L'AI sostiene i CMFP grazie a un finanziamento orientato all'offerta, vale a dire che ogni anno l'ufficio AI può mettere a disposizione dell'ufficio cantonale della formazione professionale un importo fisso con un limite massimo definito dall'UFAS. Grazie a tali mezzi finanziari l'ufficio della formazione professionale finanzia le ulteriori risorse necessarie in termini di personale.

5.4 Risorse dell'ufficio AI

Anche presso l'ufficio AI vengono create ulteriori risorse in termini di personale, garantendo per esempio che per la prevista collaborazione siano disponibili da entrambe le parti sufficienti risorse per i nuovi compiti e specialiste/i per i colloqui.

5.5 Convenzione di collaborazione

Per la collaborazione nel settore CMFP l'UFAS prescrive che l'ufficio AI stipuli per scritto con il CMFP o con l'autorità a esso preposta una convenzione di collaborazione. Per strutturarla i partner si possono orientare sulla struttura raccomandata per la convenzione per le formazioni transitorie cantonali (si veda allegato; mandato / gruppo target / condizione per il sostegno finanziario / provvedimenti specifici / competenze / obiettivo d'efficacia / inizio, durata e conclusione della formazione transitoria cantonale / costi / sistema a posizioni tariffali / protezione dei dati e obbligo del segreto / entrata in vigore, durata, disdetta / firme).

5.6 Sfide

Oltre alle difficoltà causate dalla diversità nei contenuti e nella struttura delle offerte CMFP sviluppate nei Cantoni, il gruppo di lavoro misto ha delineato come problematico soprattutto il limite d'età: la revisione «Ulteriore sviluppo dell'AI» prevede che le/i giovani possano avvalersi delle nuove prestazioni di rilevamento tempestivo e, se del

caso, di intervento tempestivo dell'AI a partire dal 13° anno d'età. In alcuni Cantoni, tuttavia, le prestazioni del CMFP iniziano solo dopo il termine della scuola dell'obbligo.

Dagli accertamenti della CUAI presso l'UFAS risulta che in tali casi un ufficio AI può anche suddividere l'importo annuale a disposizione per il CMFP, affidando il mandato a un altro ufficio cantonale già attivo nella scuola dell'obbligo e remunerandolo per il suo lavoro. Secondo l'UFAS, in singoli casi è dunque possibile il cofinanziamento di un CMFP che inizi dopo la scuola dell'obbligo, a condizione che l'importo a disposizione dell'ufficio AI sia sufficiente per garantire il rilevamento tempestivo nel settore obbligatorio da parte di un altro fornitore di prestazioni.

Per affrontare questa sfida, gli uffici AI devono elaborare una soluzione specifica nel proprio Cantone di concerto con il CMFP. Questo è il motivo per cui si è rinunciato a predisporre un modello di convenzione per la parte CMFP.

5.7 Reporting

L'UFAS prescrive agli uffici AI uno strumento per il reporting delle prestazioni CMFP. Il reporting è anche la condizione per l'erogazione dei mezzi finanziari al CMFP. Per l'ufficio AI è quindi importante che il CMFP o l'autorità cantonale ad esso preposta lavori con l'apposito modulo per il reporting o registri i dati necessari e li trasmetta all'ufficio AI.

IL CMFP garantisce che, prima di stipulare la convenzione, possano essere forniti i dati richiesti nel modulo per il reporting nel quadro delle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati.

L'UFAS utilizza i dati raccolti solo per valutazioni statistiche non riferite a persone specifiche, ossia non tratta i dati raccolti per finalità che esulino dal reporting e dalle statistiche, in particolare non per valutazioni riferite a persone specifiche.

In alcuni casi, per identificare i dossier può essere indicato il numero CaseNet anziché il numero AVS.

6 Formazioni e soluzioni transitorie cantonali e offerte di avviamento alla professione nella Transizione

La collaborazione dell'AI con le formazioni transitorie cantonali (per la terminologia si veda il punto 4) si basa su un finanziamento alla persona, vale a dire che in singoli casi l'ufficio AI può indennizzare in base a una tariffa concordata la formazione transitoria cantonale per prestazioni aggiuntive dovute alla disabilità.

Per la collaborazione nel settore delle formazioni transitorie cantonali il gruppo di lavoro ha elaborato un modello di convenzione riportato in allegato. Poiché l'organizzazione delle formazioni transitorie cantonali è molto diversa da un Cantone all'altro, è necessario chiarire chi sia esattamente il partner contrattuale dell'ufficio AI. Per le formazioni transitorie che dal punto di vista organizzativo non dipendono direttamente dall'ufficio della formazione professionale (p. es. offerenti privati con un rapporto di mandato con l'ufficio della formazione professionale), la convenzione deve essere stipulata con l'organo responsabile della formazione transitoria.

Allegato

Modello di convenzione tra formazione transitoria/ufficio della formazione professionale e ufficio AI

Convenzione

elaborata congiuntamente dalla CUAI e dalla CSFP

tra

inserire qui il nome e l'indirizzo del fornitore della prestazione

e

Assicurazione federale per l'invalidità

rappresentata da

Ufficio AI (luogo)

Via

NPA Luogo

concernente il cofinanziamento di formazioni transitorie cantonali nella Transizione I

Basi legali

Art. 68^{bis} cpv. 1^{ter} e cpv. 1^{quater} LAI

Art. 96^{bis} e art. 96^{quater} OAI

1 Mandato

A partire dal 1° gennaio 2022 anche le persone seguite dall'AI possono partecipare a formazioni transitorie cantonali. Le offerte esistenti³ vengono ampliate per includere provvedimenti calibrati sulle esigenze individuali della persona sostenuta dall'AI.

Le offerte promuovono lo sviluppo personale e favoriscono la scelta della professione. Aiutano a colmare lacune scolastiche e a sviluppare le competenze personali e sociali rilevanti per il mondo del lavoro.

La presente convenzione disciplina i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti.

2 Gruppo target

Adolescenti e giovani adulti con problemi di salute⁴ o problematiche complesse che (elenco cumulativo)

- soddisfano le condizioni del diritto a prestazioni dell'AI nel quadro della prima formazione professionale,
- hanno terminato la scuola dell'obbligo e non hanno ancora compiuto 25 anni,
- hanno bisogno di ulteriore sostegno per la preparazione a una formazione professionale,
- sono in grado di frequentare una formazione transitoria cantonale ampliata con provvedimenti specifici e
- in base ai precedenti accertamenti nell'ambito dell'orientamento professionale dell'AI hanno il potenziale per svolgere una formazione CFP/AFC nel mercato del lavoro primario.

Il finanziamento di prestazioni di sostegno è possibile anche nell'ambito dell'intervento tempestivo (nm. 0611 CPIPr).

3 Condizioni per il sostegno finanziario

L'ufficio AI cantonale può finanziare formazioni transitorie cantonali solo se tali formazioni soddisfano determinate condizioni:

- devono offrire alle/ai giovani in questione (gruppo target) provvedimenti individuali, aggiuntivi e specifici, che servano per lo sviluppo e la maturazione individuali, per la scelta della professione, per colmare lacune scolastiche e sviluppare le competenze personali e sociali rilevanti per la formazione professionale di base;
- per quanto possibile, le offerte sono inserite nelle strutture ordinarie cantonali anziché in scuole speciali o in un ambito protetto;
- il reporting segue le prescrizioni dell'ufficio AI ed è un requisito per il versamento dei contributi aggiuntivi al fornitore della formazione transitoria cantonale.

Queste prestazioni specifiche e aggiuntive possono essere fornite anche da terzi, incaricati dalla formazione transitoria cantonale, che è responsabile della qualità della prestazione da fornire.

³ Possono essere create anche nuove formazioni transitorie cantonali. Tuttavia la partecipazione ai costi dell'AI ammonta solo a 1/3 del contributo forfettario previsto dal Cantone (si veda punto 8 Costi)

⁴ La maggior parte delle/dei giovani con infermità fisiche ha accesso a provvedimenti AI già prima o durante la scolarizzazione. Spesso tuttavia per le/i giovani con problemi cognitivi o psichici non è (ancora) stata presentata richiesta di prestazioni all'AI per svariati motivi, tra cui la resistenza dei genitori.

4 Provvedimenti specifici

Le basi legali dell'AI prescrivono che nella presente convenzione tra l'AI e l'offerente di una formazione transitoria cantonale vengano elencati i possibili provvedimenti specifici per il gruppo target. L'elenco non intende essere esaustivo per non escludere inutilmente prestazioni che potrebbero essere opportune a livello individuale.

Elenco di provvedimenti specifici nel Cantone XY / con la formazione transitoria cantonale

5 Competenze

Le procedure di valutazione e le strutture decisionali esistenti nei diversi Cantoni (di seguito si usa per sinteticità «procedura di valutazione») sono molto diverse. Queste strutture dovrebbero essere utilizzate anche nel quadro del suddetto gruppo target. Se non lo fosse, deve essere coinvolto anche l'ufficio AI nel processo di assegnazione tenendo conto delle competenze esposte di seguito.

Competenze dell'ufficio AI

L'ufficio AI...

- in caso di minore età chiede il consenso dei detentori dell'autorità parentale o della/del rappresentante legale;
- annuncia la persona assicurata per la formazione transitoria;
- archivia nell'incarto dell'AI la decisione di accoglimento o rifiuto dell'offerente della formazione transitoria cantonale o dell'ufficio autorizzato a decidere in base al processo di valutazione;
- partecipa all'analisi della situazione durante il provvedimento, funge da interlocutore in caso di problemi e offre sostegno nella ricerca di una soluzione successiva, se questa comporta un onere superiore alle possibilità dell'offerente della formazione transitoria.

Competenze della formazione transitoria cantonale

L'offerente della formazione transitoria cantonale o l'ufficio autorizzato a decidere...

- dispone l'accoglimento o il rifiuto della persona per la quale è stata presentata richiesta di prestazioni e comunica per iscritto la decisione all'ufficio AI;
- organizza per la persona ammessa analisi periodiche della situazione e invita l'ufficio AI a partecipare;
- informa l'ufficio AI sull'andamento, in particolare su difficoltà insorte, per esempio rilevanti problemi di salute, assenze di più giorni o accumulo di assenze, comportamenti problematici;
- in caso di un onere molto elevato provvede a cercare una soluzione successiva insieme all'ufficio AI.

È previsto e possibile che anche le/i giovani che frequentano già una formazione transitoria cantonale possano ricorrere a queste prestazioni di sostegno aggiuntive. Ciò comporta la presentazione di una richiesta di prestazioni all'AI e l'autorizzazione dell'ufficio AI competente. Anche in questo caso si applicano per analogia le suesposte competenze.

6 Obiettivo d'efficacia

Integrazione delle persone per le quali l'ufficio AI ha disposto provvedimenti in una formazione professionale di base nel mercato del lavoro primario.

7 Inizio, durata e conclusione della formazione transitoria cantonale

L'inizio, la durata e la conclusione di una formazione transitoria cantonale sono gestiti nel modo più flessibile possibile e si orientano da un lato alle prescrizioni cantonali e dall'altro alle disposizioni legali dell'AI.

8 Costi

L'AI può cofinanziare formazioni transitorie cantonali. Si tratta di un finanziamento alla persona.

Il sostegno finanziario è calcolato nel seguente modo:

Tariffa pro capite usuale nel Cantone pagata all'offerente per un posto annuale	Contributo dell'AI per persone da essa annunciate per le quali occorrono provvedimenti aggiuntivi
CHF X	Max. CHF X/3

Anche i costi normalmente fatturati a tutte le persone partecipanti a formazioni transitorie cantonali continuano a essere dovuti. Non sono autorizzate indennità aggiuntive ai fornitori di prestazioni a carico delle persone assicurate o dell'AI.

I mezzi finanziari impiegati sono a destinazione vincolata da utilizzare esclusivamente per la fornitura delle prestazioni.

Gli aiuti finanziari dell'AI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il partner contrattuale deve quindi fatturare le tariffe senza IVA. Le fatture devono in ogni caso adempiere le prescrizioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nonché i requisiti formali comunicati dagli uffici AI. Sono inviate in forma elettronica in base alle prescrizioni pubblicate nel sito web dell'AI: [318.632 Fattura AI](#)

Poiché la presente convenzione riguarda un finanziamento alla persona, per un versamento occorrono i seguenti dati:

- GLN (Global Location Number)
- indirizzo dell'emittente della fattura con IBAN (numero di conto bancario internazionale)
- indirizzo della persona assicurata e relativo numero AVS
- numero di comunicazione o di decisione e indirizzo dell'ufficio AI ordinante
- tipo di provvedimento con indicazione della durata (inizio e fine) e relativa posizione tariffale
- tariffa del provvedimento, numero di unità tariffali e importo della fattura

9 Sistema a posizioni tariffali

Le seguenti disposizioni della circolare CPIPr devono essere osservate:

Provvedimenti	Posizioni tariffali	Tipo di indennità	Importo dell'indennità
Finanziamento aggiuntivo di formazioni transitorie cantonali	905.053.X	Forfait per singolo caso (p. es.)	CHF

10 Protezione dei dati e obbligo del segreto

Entrambi i contraenti si impegnano a osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e obbligo del segreto.

Sono tenuti ad adottare appropriate misure tecniche e organizzative nel loro ambito di responsabilità per garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni.

11 Entrata in vigore, durata, disdetta

La presente convenzione entra in vigore il **x.xx.xxxx** e ha durata indeterminata.

Può essere disdetta da ciascuno dei contraenti in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di 12 mesi. Nel caso in cui sorgano problemi, le parti si impegnano a segnalarli tempestivamente e a trovare una soluzione consensuale.

(Luogo),

(Luogo),

Offerente di formazioni transitorie

Ufficio AI

(Nome Cognome) | Funzione

(Nome Cognome) | (Funzione)

Destinatari, copia

- La presente convenzione è redatta in due originali, di cui ogni contraente riceve un esemplare.